



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 91 Del 25/02/2021

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR E.R. DALLA SOCIETA' GI.CREM. S.P.A CONTRO IL COMUNE DI VIGNOLA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 10 DEL 4/02/2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALI. IMPEGNO SPESE PER DIFESA LEGALE.

CIG:

CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in data 06/05/2002 la Società GI.CREM. S.R.L. presentava al Comune di Vignola istanza di autorizzazione alla presentazione di Piano Particolareggiato in zona agricola (Zona territoriale Omogenea E.2 – Agricola di tutela ambientale delle "alte", art. 77 delle N.T.A. dell'allora vigente P.R.G.), successivamente assentita con delibera di Giunta Comunale n. 99/2002;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 53/2004 veniva approvato il P.P.I.P. in zona agricola in parola per la realizzazione "di edifici residenziali in località Bettolino", a cui seguiva in data 21/06/2004 (Rep. n. 68064, Racc. 25629) stipula della Convenzione Urbanistica di attuazione;
- in data 19/03/2014 la società in questione presentava, ai sensi dell'art. 30, comma 3 bis, L. n. 98/2013, istanza di proroga della convenzione stipulata proponendo la presentazione di un "nuovo progetto" entro il 27/04/2017;
- in data 18/04/2017 veniva presentata una seconda istanza di proroga del termine di scadenza della citata convenzione urbanistica, proponendo la presentazione di un "nuovo progetto" entro il 27/04/2018;
- con atto del Commissario Straordinario, assunto con i poteri della Giunta Comunale, n. 49 del 11/05/2017 si approvava di concedere "un ulteriore anno di proroga di validità della Convenzione Urbanistica (Rep. n. 68064, Racc. n. 25629) stipulata in relazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata della ditta GI-CREM S.R.L. e precisamente sino al 27/04/2018, al fine di consentire la presentazione delle modifiche progettuali necessarie ed al fine di operare una più completa valutazione in merito alle azioni e/o procedure da intraprendere alla luce della nuova Legge Urbanistica Regionale in corso di redazione la quale riveste importanza fondamentale per affrontare la prossima programmazione e pianificazione territoriale comunale nel suo complesso";
- in data 24/04/2018 veniva presentata un'ulteriore istanza di proroga del termine di validità della convenzione urbanistica, ed in particolare veniva richiesto:
 - "2. di approvare la modifica dell'art. 3 'Termini degli Adempimenti' della Convenzione urbanistica citata mediante la stipula di un addendum alla stessa contenente la seguente specificazione: 'la presente convenzione ha validità di anni 10 (dieci) a partire dalla data di stipula del presente addendum di proroga';
 - "3. di precisare altresì che restano invariate tutte le altre indicazioni e condizioni contenute nel Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata e alla convenzione in merito ai diritti edificatori ottenuti e alla superficie commerciale approvata con i permessi di costruire";
- tale ultima istanza di proroga veniva diniegata con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 4/02/2019 in ragione delle nuove previsioni normative urbanistiche assunte nello strumento di pianificazione comunale nel frattempo intervenute, che non ammettono il P.P.I.P. come strumento di intervento in area agricola, né ammettono interventi di nuova costruzione in area agricola se non nel contesto di uno sviluppo agricolo-aziendale, constatando inoltre la decadenza dei termini convenzionali senza che gli interventi previsti dal P.P.I.P. abbiano avuto effettivo avvio e che la stessa Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017 di recente approvazione prevede limitazioni ancora più consistenti in relazione al recupero di edifici non più funzionali all'attività agricola escludendo in modo univoco nuove edificazioni non connesse allo sviluppo delle attività agricole stesse;

VISTO il ricorso presentato innanzi al TAR E.R. dalla società GI.CREM., notificato al Comune di Vignola in data 25/03/2019 con atto prot. dell'Ente n. 15329/19, teso ad ottenere l'annullamento del suddetto atto deliberativo, della precedente comunicazione, prot. n. 47545 del 18/12/2018, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga inoltrata alla proprietà dal Servizio Urbanistica e Ambiente ai sensi dell'art. 10bis L. n. 241/90, nonché la declaratoria dell'obbligo e la conseguente condanna del Comune a provvedere al rilascio del provvedimento amministrativo di accoglimento dell'istanza di proroga proposta in data 24/04/2018 o, in subordine a pronunciarsi nuovamente sulla predetta istanza, con espressa riserva di proporre domanda di risarcimento dei tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente all'esito di tale giudizio;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 018 del 22.02.2021 con la quale si è ritenuto necessario costituirsi nel suddetto giudizio per tutelare le proprie ragioni e il preminente interesse pubblico, avvalendosi del patrocinio legale fornito dall'Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena, con sede in Modena – Viale Martiri n. 34, in forza della vigente Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2, comma 12, della legge 24/12/2007, n. 244, per la costituzione dell'Ufficio Avvocatura Unico Pubblico per la gestione del contenzioso giudiziario dell'Amministrazione comunale, approvata per il triennio 2020-2023 con deliberazione consiliare n. 81 del 9/11/2020;

RITENUTO quindi di nominare, quali legali difensori del Comune di Vignola nel contenzioso in argomento, l'avv. Barbara Bellentani e l'avv. Alessia Trenti del Foro di Modena, dipendenti dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblico, iscritte all'Albo nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali, congiuntamente/disgiuntamente, conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge per il mandato alle liti, compresa la facoltà di conciliare e transigere la controversia, di rinunciare agli atti, di chiamare in causa terzi, autorizzando le stesse a farsi sostituire in udienza ed eleggendo domicilio in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34;

PRESO ATTO:

- che l'incarico suddetto rientra nell'ambito di operatività della citata convenzione relativa alla costituzione dell'Ufficio Avvocatura Unico Pubblico
- che in tema di compensi professionali sono da rimarcare i seguenti articoli:
 - 11 "Compensi professionali e condizioni economiche" della Convenzione suddetta;
 - 10 e 11 dell'Accordo operativo, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 148 del 30/11/2018, rubricati rispettivamente "Sentenze favorevoli all'Amministrazione in caso di compensazione delle spese" e "Sentenze favorevoli all'Amministrazione con condanna alle spese di lite a carico di parte soccombente";

VISTA la nota spese inviata dall'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblico in data 19/06/2019 prot. n. 27065/19 per l'assistenza legale in questa fase processuale, che quantifica nella somma di € 3.323,00 il compenso dovuto dal Comune di Vignola nel caso in cui la difesa giudiziale si concluda con compensazione delle spese di lite;

CONSIDERATO altresì che la suddetta nota evidenzia la presenza di "altre spese vive documentate", che verranno quantificate nel rendiconto annuale che verrà trasmesso dalla Provincia di Modena, il cui importo verrà impegnato con apposito provvedimento di impegno non appena reso noto;

RITENUTO con la presente determinazione, in forza del mandato ricevuto con la suddetta deliberazione G.C. n. 18/2021, assumere a favore dell'Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena un impegno di spesa per la somma complessiva di € 3.323,00, con imputazione al Cap. 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità, non prevedendo oneri per C.P.A., I.V.A. e ritenute fiscali.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;

-Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

-Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di € 3.323,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2021	45	0	2021	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	01.11	1.03.02.11.006	S	3.323,00	104 - PROVINCIA DI MODENA - V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 , MODENA (MO), cod.fisc. 01375710363/p.i. IT 01375710363	non si prevede dono oneri per C.P.A. , I.V.A. e ritenute fiscali.



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
91	25/02/2021	SEGRETERIA GENERALE	25/02/2021

OGGETTO: RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR E.R. DALLA SOCIETA' GI.CREM. S.P.A CONTRO IL COMUNE DI VIGNOLA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 10 DEL 4/02/2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALI. IMPEGNO SPESE PER DIFESA LEGALE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/332

IMPEGNO/I N° 527/2021

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.